

INFORMAZIONE E PERSONA “ANZIANA” NELL’ERA DIGITALE*

Paola Pisacane**

SOMMARIO: 1.- Cenni introduttivi; 2.- La libertà di informazione: diritto fondamentale della persona e garanzia di partecipazione democratica. Titolarità e contenuto; 3.- La persona anziana: inesistenza ed impossibilità di una definizione unitaria; 4.- Anziani, informazione, partecipazione. Gli anziani e gli ostacoli all’accesso al digitale: le conseguenze del mancato accesso; 5.- Il diritto degli anziani all’informazione e le nuove tecnologie: strumenti di garanzia e di sviluppo.

1. *Cenni introduttivi*

L’art. 25 della Carta di Nizza («L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale») e l’art. 21 Cost. («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione») costituiscono la base normativa ed il punto di partenza di una serie di riflessioni relative al ruolo fondamentale della libertà di informazione, coniugata in tutte le sue accezioni attive e passive, nella vita delle persone anziane. Il rapporto tra persone anziane e diritto all’informazione costituisce un tema di particolare interesse, estremamente complesso ed attuale, denso di implicazioni, che non può e non deve essere sottovalutato. Infatti, il rischio è che il diritto riconosciuto non sia effettivo, restando compromesso dalle innumerevoli problematiche in cui si imbattono gli anziani per usufruire e fornire informazioni indispensabili alla loro vita sociale e culturale e per continuare a partecipare alla vita democratica della società cui appartengono. Negli anni più recenti l’avvento dell’era digitale ha profondamente modificato il mondo dell’informazione, rendendo disponibili innumerevoli opportunità di accesso e di sviluppo, ma al contempo ponendo nuove sfide e nuove problematiche per varie categorie di soggetti, tra i quali soprattutto le persone anziane. Occorre quindi analizzare il rapporto tra anziani e diritto all’informazione soprattutto nell’era digitale, fissando quale imprescindibile punto di partenza una breve disamina del contenuto stesso della libertà di in-

* Il testo riproduce la versione rielaborata e corredata delle note bibliografiche dell’intervento svolto al seminario di approfondimento in Diritto dei mezzi di comunicazione su: *“Informazione e comunicazione: generazioni a confronto”* – Università degli Studi di Salerno – 5 dicembre 2025.

** Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno.

formazione, al fine di riuscire meglio ad individuare, comprendere ed analizzare le quotidiane sfide che gli anziani devono affrontare per l'esercizio effettivo di questa libertà, al fine di migliorare la loro stessa vita e la loro partecipazione alla vita sociale, culturale, economica e politica, con evidenti e significativi ritorni in termini di benefici per l'intera collettività.

Con una informazione accessibile “anche” a tutti gli anziani ed al servizio “anche” degli anziani, i benefici saranno innumerevoli, con una ottimizzazione esponenziale dei progressi che ogni giorno la tecnologia compie, in una prospettiva etica ed inclusiva nel rispetto e nella promozione della persona e della sua dignità, indipendentemente dal dato anagrafico.

2. La libertà di informazione: diritto fondamentale della persona e garanzia di partecipazione democratica. Titolarità e contenuto

Il diritto all'informazione costituisce un diritto fondamentale della persona e contribuisce in maniera significativa al suo sviluppo ed alla sua realizzazione garantendo per il suo tramite anche l'effettiva partecipazione alla vita sociale, culturale e politica di una determinata collettività, in un dato contesto storico¹. La garanzia e la tutela della libertà di informazione trovano pertanto un legame inscindibile con ogni sistema democratico: l'informazione garantisce la partecipazione alla vita di una comunità che possa definirsi democratica, in quanto senza una adeguata tutela della libertà di pensiero e di informazione la democrazia, quale partecipazione, non può trovare compiuta realizzazione.

La libertà di informazione è dunque un principio fondamentale degli ordinamenti democratici ed in essa è unanimemente riconosciuto il diritto di ogni individuo di diffondere, ricevere e ricercare informazioni, senza dover subire alcuna interferenza da parte di autorità pubbliche o private. Tale contenuto è peraltro ribadito dalle fonti internazionali (art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948)²; da fonti europee (art. 10

¹ «L'informazione, in una società democratica, rappresenta il fondamento della partecipazione del cittadino alla vita del Paese e quindi dello stesso corretto funzionamento delle istituzioni; essa muta i propri tratti fisionomici in relazione alle condizioni storiche e culturali nelle quali si esplica e ai valori che caratterizzano il sistema», P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, Napoli, IV ed., 2020, p. 119 s.

² Art. 19 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali³; art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea⁴) ed infine dalla Costituzione italiana (art. 21), nonché dalla maggior parte delle Costituzioni dei paesi democratici.

Da questo quadro normativo emerge un tratto rilevante e comune appartenente alla definizione della libertà in questione: l'ampiezza della tutela dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Anche se, come autorevolmente sottolineato, «una piana esposizione dei contenuti della libertà espressa dall'art. 21 Cost. non appare agevole: il panorama giurisprudenziale e scientifico si mostra assai variegato e complesso» e ciò sia per il «valore paradigmatico» che tale libertà assume tra le altre libertà inviolabili di rango costituzionale, ma anche perché «punto di riferimento assiologico di una pluralità di altri interessi connessi all'informazione»⁵.

Sul piano soggettivo ogni fonte normativa richiamata ricollega la titolarità ad ogni individuo, ad ogni persona senza alcuna forma di qualificazione o di aggettivazione; sul piano oggettivo, l'ampiezza porta a ricomprendere il diritto di espressione, di opinione, di cercare, ricevere e diffondere informazioni con l'ausilio di qualunque mezzo che la tecnologia metta a disposizione a tal fine.

Il profilo soggettivo è perciò ricollegato all'uomo in quanto tale: la libertà di espressione e di informazione è un "diritto dell'uomo", spetta a tutti indipendentemente da qualsivoglia *status* e contribuisce in misura significativa allo sviluppo della personalità ad ogni età, se pur con contorni e contenuti diversi. Se appaiono di immediata evidenza le problematiche connesse all'esercizio di questa libertà da parte dei minori d'età, sui quali peraltro sono concentrate le attenzioni dei legislatori, della dottrina e della giurisprudenza, non si può ignorare l'evidenza di numerose problematiche relative alla titolarità del diritto all'informazione da parte delle persone anziane. Questo profilo costituisce il punto di confluenza e di emersione di una serie di questioni legate, da un lato, al repentino sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, che fortemente ha inciso soprattutto sui sistemi di comunicazione e di diffusione dell'informazione, dall'altro, al significativo invecchiamento della popolazione, con dati mai registrati prima, anche in relazione ad un costante,

³ Art. 10 - Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera.

⁴ Art. 11 - Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

⁵ Autorevoli e significative le riflessioni di L. LONARDO, *Informazione e persona. Conflitti di interessi e concorso di valori*, Napoli, 1999, p. 11 ss. L'autore chiarisce inoltre come non si possa ritenere superata e definita la questione se alla libertà di manifestazione del pensiero debba accedersi in una prospettiva individualista o piuttosto funzionale, in quanto ad essa è collegata la soluzione di «altri rilevanti problemi: se sia configurabile nel nostro ordinamento un diritto ad informarsi; se il diritto ad informare sia autonomo (e su quale base costituzionale) rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero); se il c.d. diritto di cronaca sia ricompreso nella garanzia costituzionale dell'art. 21 o ne sia escluso; se esso si identifichi con il diritto ad informare o vada inteso in un'accezione più ridotta, dal momento che il secondo includerebbe anche il diritto ad esprimere opinioni; se al giornalista, in virtù del diverso ruolo ricoperto nell'informare o nell'esercitare il diritto di cronaca vada dunque assegnata una funzione pubblica» ed altre questioni egualmente rilevanti (p. 14 ss.).

e a quanto pare ineluttabile, calo demografico. Quindi di fatto uno sviluppo tecnologico inarrestabile che si trova ad impattare su una collettività sempre più “anziana”. E ciò a conferma della necessità di riflettere sulla presenza sempre più ampia degli anziani nel mondo dell’informazione e sulle problematiche connesse.

Dal punto di vista oggettivo, le fonti normative citate attribuiscono alla libertà di manifestazione del pensiero un contenuto molto ampio. Lo stesso art. 21 Cost., per definizione ormai unanime, comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni, di notizie che il soggetto titolare della libertà ritenga opportuno comunicare, trasmettere agli altri, oppure di non farlo, in quanto al lato positivo della libertà deve essere affiancato il lato negativo, il diritto cioè a non manifestare pensieri, opinioni, a non comunicare, a non trasmettere e diffondere notizie⁶. Inoltre, si ravvisano ulteriori due profili, uno attivo e l’altro passivo. Se al lato attivo corrisponde il diritto ad informare (in tutte le molteplici declinazioni compresi il diritto di cronaca, di critica, di satira), al lato passivo si ricollega il diritto ad essere informati, vale a dire il diritto di ricevere le notizie, ma anche di ricercarle.

Tale ampiezza di contenuto ha trovato nella trasformazione digitale un vero e proprio moltiplicatore, anzi probabilmente può affermarsi che con l’avvento di internet ed in generale della tecnologia digitale la libertà di informazione abbia subito una radicale trasformazione. Non avvalendosi più soltanto dei mezzi di comunicazione tradizionali (stampa, radio, televisione, ecc.), ma sfruttando i mezzi offerti dalla tecnologia digitale (internet, social media, siti web, piattaforme digitali) in misura ormai preponderante, sono aumentate in misura esponenziale le possibilità di accesso alle informazioni, ma al contempo sono mutate le problematiche connesse all’informazione, soprattutto in termini di accesso. La digitalizzazione e la globalizzazione se, da un canto, hanno affrancato l’accesso all’informazione da barriere fisiche o geografiche, infatti chiunque abbia la possibilità concreta di accedere ad internet ha di per sé accesso ad un flusso potenzialmente infinito di informazioni, dall’altro, hanno posto in campo nuove ed importanti sfide, dalla protezione dei dati personali, al *digital divide*, alla disinformazione ed alle *fake news*,

⁶ Sul contenuto della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione, la dottrina è vastissima, tra gli altri: P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano 1974, p. 443 ss.; C. CHIOLA, *L’informazione nella Costituzione*, Padova, 1973; V. ZENO-ZENCOVICH, *Informazione (profili civilistici)*, in *Noviss. Dig. it., Discipline privatistiche, Sezione civile*, Torino, 1993, p. 420 ss.; L. LONARDO, *Informazione e persona*, cit., p. 11 ss.; G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d’espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017, p. 55 ss.; A. PAPA, *Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale*, Torino, 2021, p. 57 ss.; R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*, Milano, 2022, p. 31 ss.; S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*, Milano, 2022, p. 12 s.; E. ALBANESI, A. VALASTRO, R. ZACCARIA, *Diritto dell’informazione e della comunicazione*, XII ed., Milano, 2023, p. 7 ss.; G. GARDINI, *Le regole dell’informazione. Pluralismo e libertà nell’era dell’intelligenza artificiale*, Torino, 2024, p. 14 ss.

soltanto per citare quelle di più ampio respiro.

Altro profilo, inoltre, che caratterizza l'informazione nell'era digitale è la c.d. *net neutrality*, in base al quale i fornitori di servizi internet devono trattare l'intero traffico online in modo equo e aperto, senza discriminazioni, blocchi, limitazioni o priorità in relazione a determinati contenuti o in base ad un certo tipo di utenti. A livello normativo europeo tale principio, fondamentale per garantire ad ogni individuo accesso equo e libero a tutte le informazioni online, senza manipolazioni o restrizioni da parte dei providers, trova il suo riconoscimento nel Regolamento UE 2015/2120. Il regolamento è essenziale per una garanzia effettiva ed efficace della libertà di informazione e conferisce agli utenti finali il diritto di accedere e diffondere contenuti e servizi leciti liberamente tramite il proprio servizio di accesso a internet. In sintesi ribadisce il principio di gestione del traffico senza discriminazione e, al contempo, prevede alcune eccezioni ragionevoli e servizi specializzati da parte dei fornitori, con talune garanzie.

Anche soltanto da queste brevi considerazioni emerge con evidenza che il contesto attuale di una informazione digitale e globalizzata sia caratterizzato da un generale principio di inclusione e di libertà di accesso riconosciuta e garantita ad ogni individuo, indipendentemente dal suo *status* e, soprattutto, indipendentemente dalla sua vulnerabilità, il che risulta di particolare rilevanza nel percorso indicato volto a comprendere le criticità e le possibili soluzioni del rapporto tra libertà di informazione e le persone anziane, generalmente rappresentate quale categoria particolarmente vulnerabile soprattutto nell'ambito dell'accesso all'informazione digitale.

3. La persona anziana: inesistenza ed impossibilità di una definizione unitaria

Tracciata in via di estrema sintesi un'analisi della libertà in questione, occorre ora procedere nella disamina dell'altro termine della relazione che qui interessa: la persona "anziana". Soltanto avendo chiari i due termini del rapporto si potranno analizzare il contenuto e le problematiche della relazione che tra essi intercorre. In una società caratterizzata

da un progressivo invecchiamento della popolazione⁷, da un consistente calo demografico⁸ e da un allungarsi delle prospettive di vita⁹, comprendere chi sia l'anziano costituisce un passaggio prioritario ad ogni trattazione che lo riguardi¹⁰.

Dal report Istat 2024 sulla popolazione residente in Italia relativo all'anno 2023 emergono dati molto significativi: l'età media della popolazione è pari a 46,6 anni (48 anni per le donne e 45,2 anni per gli uomini), in ulteriore crescita rispetto al 2022 (+0,2), portando così ancora avanti il processo di invecchiamento; per ogni bimbo si contano 5,8 anziani a livello nazionale (erano 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011) e l'invecchiamento della popolazione è un dato che accomuna tutte le realtà del territorio¹¹. Secondo i dati dell'Eurostat l'invecchiamento della popolazione riguarda tutta l'Europa, ma l'Italia è il Paese più anziano. Inoltre, ed anche questo è un dato particolarmente rilevante, in Italia 8,8 milioni di persone vivono in solitudine e il 55,2% ha 60 anni e più. Secondo gli studi più recenti si

⁷ Per una analisi approfondita, AA.VV., *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali*, Napoli, 2022.

⁸ Secondo i dati Istat relativi all'anno 2024 in Italia si registrano alcuni elementi che vanno evidenziati «ulteriore calo della fecondità: con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526mila bambini contro i 370mila del 2024; rilevante crescita della speranza di vita: per il complesso della popolazione residente, la speranza di vita alla nascita è pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023; famiglie sempre più ristrette: la loro dimensione media scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2 (media 2023-2024); natalità in discesa, mortalità in forte calo: sei neonati e 11 decessi per 1.000 abitanti» (www.istat.it).

⁹ La speranza di vita alla nascita nel 2024 è stimata in 81,4 anni per gli uomini e in 85,5 anni per le donne. C.M. CASCIONE, *Il lato grigio del diritto*, Torino, 2022, p. 3 s.: «si assiste ad una vera e propria *implosione demografica*, nel senso che vi sono meno giovani rispetto alle persone della terza (o quarta) età. La ragione prima risiede nel calo della fecondità/natalità registrato, soprattutto in Europa, a partire dagli anni '60 del secolo scorso, che ha portato quest'ultima al di sotto del tasso di sostituzione delle generazioni: ha avuto inizio allora la fase dell'“inverno demografico”. Si stima che, entro il 2050, le persone oltre i sessant'anni saranno più del doppio dei bambini con meno di 5 anni» ed inoltre «L'invecchiamento della popolazione non rappresenta unicamente un dato demografico, ma costituisce una “rivoluzione silente” nella società, con profonde ripercussioni nella sfera pubblica e privata». Sul tema, C. IRTI, *Allungamento della aspettativa di vita e istituti familiari*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, p. 1246 ss.

¹⁰ «La stessa definizione di anziano è problematica, perché esprimibile non unicamente in termini di età della vita, ma anche e soprattutto nella conservazione delle strutture e delle funzioni psico-fisiche, delle potenzialità fisiche ed intellettive»: P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 1990, p. 91. V. anche AA.VV., *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali*, cit., *passim*.

¹¹ Secondo il report Istat 2025, per l'anno 2024 le proiezioni sono le seguenti «Al 1° gennaio 2025 si stima un'età media della popolazione residente di 46,8 anni (circa tre mesi in più) rispetto al 1° gennaio dell'anno precedente. La popolazione fino a 14 anni di età è pari a 7 milioni 19mila individui (11,9% del totale). La popolazione in età attiva (15-64enni) è pari a 37 milioni 342mila (63,4%). La popolazione di 65 e anni e più è pari a 14 milioni 573mila (24,7%). Cresce il numero di ultra ottantacinquenni, 2 milioni 422mila individui (+103mila in un anno), rappresentano il 4,1% della popolazione totale, di cui il 65% donne. La popolazione attiva è più anziana rispetto a 20 anni fa: la percentuale di ultra quarantenni è salita fino al 58,5%» (www.istat.it)

potrebbe arrivare alle soglie del 2030 ad una situazione demografica tale che gli ultraottantenni supereranno il numero degli individui con meno di dieci anni¹².

Ma chi è la persona anziana. Soprattutto attualmente, nell'era del digitale, dell'intelligenza artificiale, della robotica, occorre interrogarsi sul significato di questa espressione. Dal punto di vista strettamente giuridico, non ci si trova di fronte ad una situazione paragonabile a quella del minore: come incisivamente evidenziato già da tempo¹³, mentre la figura del minore risulta ben definita dall'ordinamento, il minore è infatti senza alcun dubbio il soggetto persona che non ha compiuto la maggiore età, l'ordinamento nulla dice in merito all'individuazione del soggetto anziano, anche se in norme sporadiche si fa riferimento al compimento di una certa età più o meno avanzata per l'applicazione di alcune disposizioni e per determinati fini. Ma certamente non esiste una definizione giuridica della persona anziana¹⁴. Invero, la persona anziana viene presa in considerazione dall'ordinamento in quanto destinataria di misure di tutela e di protezione in ordine ad uno stato di incapacità ovvero dell'assenza parziale o totale di adeguati mezzi di sussistenza. Da ultimo, il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane), se pure ai soli fini dell'applicazione dello stesso decreto, definisce la «persona anziana» chi abbia compiuto 65 anni e «persona grande anziana» la persona che abbia compiuto 80 anni¹⁵.

¹² Sul punto, E. BACCIARDI, *La tutela civile degli anziani alla luce dell'art. 25 della Carta di Nizza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 293.

¹³ M. DOGLIOTTI, *I diritti dell'anziano*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1987, p. 711 s.

¹⁴ In merito ai profili giuridici relativi alla persona anziana, v. tra gli altri: L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985, 123 ss.; P. STANZIONE, *Le età dell'uomo e la tutela della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, I, p. 439 ss.; S. SICA, *Anziani e responsabilità civile: a proposito del concorso di colpa del danneggiato*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 857 ss.; P. STANZIONE (a cura di), *Anziani e tutele giuridiche*, Napoli, 1991; G. LISELLA, *Rilevanza della «condizione di anziano» nell'ordinamento giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 794 ss.; P. LASLETT, *Una nuova mappa della vita. L'emergere della terza età*, Bologna, 1992; C.M. BIANCA, *Senectus ipsa morbus?*, in *Rass. dir. civ.*, 1998, 241 ss., ora anche in C.M. BIANCA, *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, vol. I, t. II, Milano, 2002, p. 953 ss.; M. DOGLIOTTI, *Anziani e società: diritti e doveri*, in *Dir. fam. e pers.*, 1998, 426 ss.; P. STANZIONE, *Anziani (assistenza agli)*, in *Enc. dir.*, Agg. III, Milano, 1999, 112 ss.; C.M. D'ARRIGO, R. PARRINELLO, *L'anziano nel sistema e nell'interpretazione giuridica*, in *Soggetti e ordinamento giuridico. Segmenti del corso di diritto civile* (a cura di R. Tommasini), Torino, 2000; S. PATTI, *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, 259 ss.; M. CAMPEDELLI, *Invecchiamento tra capacità e disuguaglianze. Spunti di riflessione*, in *Questione giustizia*, 2011, p. 105 ss.; AA.VV., *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali*, Napoli, 2022; C. IRTI, *La persona anziana: sulla rilevanza giuridica della nozione*, in AA.VV., *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, 2023, 1215 ss.; C. IRTI, *La persona anziana tra famiglia e società. Problematiche di diritto civile*, Pisa, 2023.

¹⁵ Significativi gli scopi perseguiti dal decreto indicati all'art. 1: «Il presente decreto reca disposizioni volte a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla privazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e la coabitazione intergenerazionale (*cohousing* intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti».

Occorre precisare, inoltre, che a tal fine devono essere respinti senza esitazione i tentativi di incasellamento in categorie¹⁶: l'identificazione astratta e generalizzante di una certa parte della popolazione come appartenente alla «terza età»¹⁷ diventa foriera di dubbi ed incertezze¹⁸, soprattutto quando ad essa si ricollegano *tout court* incapacità e non autosufficienza.

Sulla questione la dottrina italiana si è espressa in modo diverso. Da un lato, non si esclude, nel silenzio legislativo, la possibilità di riferire alle persone anziane, ovvero alla senescenza, dei diritti propri, dei diritti comuni per gli appartenenti ad una categoria, se pure non ancora riconosciuta come tale dall'ordinamento¹⁹. Dall'altro, sempre più di frequente la dottrina respinge ogni forma di catalogazione in schemi e preconcetti astratti della persona anziana²⁰. Ovvero, in un approccio intermedio, si propone il ricorso ad un criterio «sociale, ma giuridificato», mediante il riferimento ad un concetto di anzianità, che pur nascendo nella sfera sociale, diviene giuridico «in virtù degli artt. 2 e 3 Cost.» e che potrebbe utilmente coadiuvare il convincimento del giudice nelle decisioni giudiziali in ordine a situazioni concrete²¹.

In realtà, l'età può incidere sulla vita dell'individuo in modo assai diverso da un soggetto

¹⁶ «L'ingabbiamento diventa tanto più intollerabile quando si esprime in conseguenze di segno negativo, che si traducono in uno stato giuridico «odioso» dell'anziano», C.M. BIANCA, *Senectus ipsa morbus?*, cit., p. 957.

¹⁷ In dottrina si sottolinea come la «terza età» sia una categoria fortemente eterogenea, «suscettibile di ulteriori sottoclassificazioni – tradotte, sul piano terminologico, in locuzioni quali “giovani” e “grandi anziani”, “grandi vecchi”, “quarta” e “quinta” età – rivelatesi necessarie per esprimere la specificità della condizione senile come “fase sempre più lunga e di conseguenza articolata del ciclo di vita”», E. BACCIARDI, *La tutela civile degli anziani*, cit., p. 293.

¹⁸ «Si deve pertanto diffidare della costruzione di una categoria dell'anziano e di una normativa esclusiva per l'anziano *tout court*, l'una e l'altra potrebbero costituire fonti di nuova emarginazione. Sì che non sembra utile né corretto proporre la fondazione di “un diritto dei diritti dell'anziano”; né è questione di elaborare uno statuto degli anziani», P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana*, cit., p. 85. Nello stesso senso, si ribadisce che «l'età non è, né può essere, nel disegno costituzionale e nella vigenza dei principi fondamentali, elemento che divide gli uomini in classi: si è meno o più protetti a seconda che il passare degli anni si collochi al di sotto o al di sopra di un limite prefissato di età», P. STANZIONE, *Anziani, capacità e tutele giuridiche*, Milano, 2003, p. 14, ma già in ID., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 317.

¹⁹ Sembra esprimersi in tal senso, M. DOGLIOTTI, *I diritti dell'anziano*, cit., p. 708 ss., là dove conclude «Perché dunque non parlare oggi più ampiamente che in passato (e con in necessari approfondimenti) del “diritto dei diritti dell'anziano”?», p. 719. V., anche, S. SAETTA, *La condizione degli anziani alla luce dei principi costituzionali*, in *Riv. dir. lav.*, 1978, p. 162 ss.; M. BESSONE, G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1983, p. 214.

²⁰ G. LISELLA, *Rilevanza della «condizione di anziano»*, cit., p. 794 ss.; P. STANZIONE, *Le età dell'uomo e la tutela della persona*, cit., p. 447 s.; P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana*, cit., p. 85 ss.

²¹ C.M. D'ARRIGO, R. PARRINELLO, *L'anziano nel sistema e nell'interpretazione giuridica*, cit., p. 128 s.; sembra concordare sul punto, anche E. BACCIARDI, *La tutela civile degli anziani*, cit., p. 295 s.

all'altro in relazione alla varietà e alla complessità delle situazioni che in concreto l'individuo si trova a dover affrontare²², ma l'età «non può essere un aspetto incidente sullo *status personae*», tantomeno può incidere di per sé «sull'attitudine alla titolarità di situazioni soggettive»²³. Pertanto, deve sicuramente essere respinto ogni semplicistico riferimento all'età anagrafica (frequente il riferimento al compimento di 65 anni²⁴ o più²⁵) quale criterio identificativo della persona anziana, in quanto inappropriato ed insufficiente a definire ed individuare caratteristiche e, soprattutto, le istanze di questa cospicua parte della popolazione²⁶.

A supporto di tali considerazioni, soccorre anche un'altra argomentazione: la storicità dei dati. Il concetto stesso di persona anziana è fortemente mutato nel tempo: oggi una persona di 65 anni, infatti, ha la forma fisica e cognitiva di una persona di 40-45 anni di 30 anni fa, e una di 75 anni quella di un individuo che ne aveva 55 nel 1980, ciò ovviamente nei Paesi di sviluppo avanzato e con aspettative di vita oltremodo allungate²⁷. Ed indubbiamente il progresso tecnologico contribuisce a modificare continuamente le condizioni reali dell'individuo rispetto all'età anagrafica.

Si tratta di una fase della vita che determina situazioni estremamente eterogenee, e non basta neanche differenziare l'anziano autosufficiente dall'anziano che non lo è, in quanto anche all'interno di questi due gruppi le situazioni concrete sono estremamente variegata e complesse²⁸. Ciò che rileva è che ad un certo punto della vita si verificano una serie di

²² L'età è «elemento perennemente in movimento, dinamico, che proprio nella continua mutevolezza scopre la sua ragione d'essere: essa, identificandosi con il divenire e con il trascorrere del tempo, rifiuta i connotati della fissità, della datità», P. STANZIONE, *Anziani, capacità e tutele giuridiche*, cit., p. 7. Sul punto efficacemente, anche, C.M. CASCIONE, *Il lato grigio del diritto*, cit., p. 11: «L'età anziana non può essere considerata un'esperienza omogenea, poiché si manifesta con caratteristiche diverse in funzione dei contesti fisiologici e sociali che caratterizzano ogni esperienza individuale. La durezza di questa fase della vita varia altresì notevolmente in funzione delle risorse di cui si può disporre per proteggersi o superarla».

²³ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 19. Sul punto, diffusamente, ID., *Diritti della persona anziana*, cit., p. 95 ss.

²⁴ Secondo le definizioni oggi adottate, è considerato anziano chi ha compiuto il 65° anno di età. È diffusa l'attribuzione a Otto Von Bismark la scelta dei 65 anni come indicativa della soglia dell'anzianità, per un più ampio riferimento storico v., A. MARGIOTTA, *Quando si diventa anziani?*, 11 giugno 2019, www.adtsdiabete.it/quando-si-diventa-anziani. In realtà ricerche più approfondite hanno smentito tale genesi storica, sul punto, A. VON HERBAY, *Otto Von Bismarck Is Not the Origin of Old Age at 65*, in *The Gerontologist*, vol. 54, Issue 1, February 2014, p. 5.

²⁵ Già nel 2018 la Società italiana di gerontologia e geriatria (SIGG) suggeriva di innalzare a 75 anni l'età in cui si diventa anziani, v., *Quando si diventa "anziani"?*, 7 dicembre 2018, www.sigg.it/news-geriatria/quando-si-diventa-anziani/.

²⁶ P. STANZIONE, *Anziani, capacità e tutele giuridiche*, cit., p. 8: «l'età, inserendosi nella vasta tematica del tempo, più che aspetto della persona o, in generale, fatto, è – così come accade anche per le nozioni che attengono allo spazio – modalità, relazione, alla cui stregua la persona è destinata a muoversi e senza la quale non è concepibile un discorso intorno alla sua esistenza ed alle sue azioni».

²⁷ La Società Italiana di Gerontologia e di Geriatria sottolinea infatti che l'innalzamento della soglia «non vale per molte parti del mondo: in Africa la speranza di vita è inferiore ai 75 anni! Pertanto la proposta di alzare a 75 anni la soglia della anzianità ha valore locale, nelle singole nazioni e non si presta a modificare l'età del pensionamento che deve tener conto del contesto lavorativo (lavori usuranti, turnazioni, lavoro intellettuale rispetto al lavoro manuale, lavoro familiare, etc.), dello stato reale di salute dell'individuo, delle compatibilità economiche e della platea contributiva nel suo insieme», *Quando si diventa "anziani"?*, cit.

²⁸ «Se non vi sono problemi relativi alla capacità negoziale dell'anziano non significa che non vi sono problemi legati all'anziano quale portatore di interessi di volta in volta particolari e meritevoli di protezione

cambiamenti fisici, mentali, emotivi che inevitabilmente incidono sulla vita quotidiana di ognuno e che determinano un mutamento nell'approccio anche al tema trattato, cioè alla libertà di informazione. Sul punto, però, non si può generalizzare: la misura dei cambiamenti indicati è variabile e tali cambiamenti a vario titolo possono incidere in termini giuridici sulle capacità della persona e sulle conseguenze degli atti eventualmente compiuti in stato di incapacità.

Dignità²⁹, vulnerabilità³⁰, capacità³¹, esigenze di tutela sono concetti di certo riferibili alla persona anziana, ma come ad ogni persona in quanto tale: sono le situazioni e le condizioni concrete che determinano le esigenze ed i diritti, senza generalizzazioni e senza i conseguenti rischi di discriminazioni per l'appartenenza ad una categoria³². E ciò traspare con evidenza anche dal coordinamento tra gli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza, da cui deriva l'affermazione di un principio di eguaglianza formale e sostanziale che non trova alcun limite di attuazione rispetto all'età: infatti, se il principio di non discriminazione ex art. 21 non ammette alcuna forma di discriminazione anche in forza dell'età dell'individuo³³, l'art. 25 indica al legislatore il compito di favorire, promuovere e garantire agli anziani una vita indipendente e dignitosa, in grado di favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale, rimuovendo così ogni ostacolo che ne impedisca l'attuazione³⁴.

Emerge con forza la considerazione della dignità della persona: la dignità non può essere compromessa o ricevere una tutela giuridica inferiore o, comunque, diversa in conseguenza dell'età avanzata³⁵. Il dato anagrafico non è e non può essere un *discrimen* e se

e di promozione», P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana*, cit., p. 84.

²⁹ Sul concetto di dignità, v. per tutti: L. LONARDO, *Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2011, p. 761 ss.

³⁰ Sul concetto di vulnerabilità, soprattutto in relazione alla persona anziana, v. tra gli altri: E. MORANO CINQUE, *Fragilità sociali e tutele giuridiche*, in S. RUSCICA (a cura di), *I diritti della personalità. Strategie di tutela. Inibitorie. Risarcimento danni. Internet*, Milano, 2013, p. 249 ss.; C. IRTI, *Older people as vulnerable persons in the perspective of law*, in *Phenomenology and mind*, vol. 28; A. VENCHIARUTTI, *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile in ragione dell'età*, in *Contratto e Impresa*, n. 3, 2024, p. 656 ss.

³¹ Sulla necessità di valutare in concreto la capacità della persona anziana, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 18 ss.

³² «Si può pensare a una tutela giuridica della persona anziana non mediante l'elaborazione di categorie, generali e astratte, ma prendendo in considerazione, di volta in volta, le condizioni in cui versa il soggetto e la comunanza di queste a gruppi di soggetti. L'età anziana viene così osservata dal diritto per il bisogno che il singolo presenta, senza generalizzazioni, preservando al massimo la sua autonomia»: S. CORSO, *Alla frontiera del diritto privato. Nuove tecnologie e persona anziana*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5, 2024, p. 1253 ss.

³³ «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

³⁴ Sul punto, E. BACCIARDI, *La tutela civile degli anziani*, cit., p. 296.

³⁵ «Un'esistenza dignitosa costituisce il presupposto di una partecipazione – non marginale ma – paritaria

altre condizioni subentrano (condizioni di salute, economiche, culturali, ecc.) a compromettere il pieno godimento dei diritti da parte della persona anziana, occorre intervenire affinché non pregiudichino i diritti fondamentali dell'individuo³⁶.

La condizione giuridica dell'anziano non va considerata dunque in via generale ed astratta, ma in relazione alle risposte dell'ordinamento riguardo le singole concrete situazioni, patrimoniali ed esistenziali, nella duplice direttiva di garantire, da un canto, all'anziano capace ed autosufficiente di gestire i propri interessi, conservando la piena capacità negoziale e non negoziale, dall'altro, di predisporre tutte le misure idonee a tutelare e ad affiancare, in misura diversificata in ragione della gravità delle condizioni in cui versa, l'anziano non capace e/o non autosufficiente. Rifiutando in tal senso l'assunto che età anagrafica e capacità siano «grandezze inversamente proporzionali» e che l'anziano sia sempre e, comunque, per definizione «persona fragile e non autosufficiente»³⁷, perché altrimenti si negherebbe in partenza qualsiasi partecipazione, indipendenza e dignità: è compito del legislatore adottare misure idonee alla protezione dell'anziano, ma la risposta dell'ordinamento non può essere soltanto questa, è necessario infatti intraprendere strade che valorizzino ed incoraggino la partecipazione dell'anziano nelle formazioni sociali in cui vive, dalla famiglia alla società, nella logica di un invecchiamento attivo indicato e perseguito anche a livello europeo³⁸.

4. Anziani, informazione, partecipazione. Gli anziani e gli ostacoli all'accesso al digitale: le conseguenze del mancato accesso

Se questo sembra essere l'approccio più condivisibile allo studio della condizione dell'anziano, occorre seguire il medesimo *iter* argomentativo riguardo al godimento di un diritto fondamentale, qual è il diritto all'informazione e alla libertà di espressione. L'età avanzata non può e non deve comprometterne il godimento: devono invece essere adottate tutte le misure idonee a garantire tale libertà, anche e soprattutto nell'attuale momento storico, in cui il rapido progredire della tecnologia nel mondo dell'informazione sembra lasciare indietro – più di tutti – proprio gli anziani.

Appare infatti evidente che un processo evolutivo imponente qual è il progresso tecnologico, che caratterizza non solo ed in primo luogo il mondo dell'informazione latamente intesa, non possa non coinvolgere quella che a tutt'oggi rappresenta una larga parte della popolazione, le persone anziane appunto. Nesso che emerge sul piano sociale, culturale,

alla vita sociale e alla sua dimensione culturale», M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 67 ss.

³⁶ Non si può giungere al punto che l'età sia ulteriore elemento e causa di discriminazione insieme ad altri fattori, «contribuendo a costituire una vulnerabilità intersezionale che perpetua nel digitale le ingiustizie e le discriminazioni già esistenti nel mondo "reale", privando alcuni soggetti della possibilità di aver voce nel processo di discussione pubblica e di decisione democratica», C. SEVERI, *Anziani e digitale: la sfida dell'inclusione*, in *Agenda digitale.eu*, 2024.

³⁷ E. BACCIARDI, *La tutela civile degli anziani*, cit. p. 307 s.

³⁸ «Si deve pertanto evitare di esaurire il problema dell'anziano nella tutela del cittadino *tout court* o del cittadino povero, occorre superare la logica tipica dell'emergenza e prospettare, e ad un tempo realizzare, una situazione fondata sul fisiologico», P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana*, cit., p. 88.

politico, ma anche normativo, comunitario e nazionale, basti considerare tra gli altri, l'intervento del legislatore italiano che, tra i principi e i criteri direttivi relativi alla delega (l. n. 23 marzo 2023, n. 33) in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, ha indicato, con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, all'art. 3, comma 2, lett. a, n. 7 la promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie idonee a incrementare la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane «al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni»³⁹.

Quanto premesso pone in rilievo come l'effettivo accesso all'informazione garantisca alla persona anziana una migliore qualità della vita, livelli accettabili di indipendenza e di relazioni con il mondo esterno, la realizzazione di un grado di dignità conforme alle scelte di fondo dell'ordinamento. Il diritto degli anziani «di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale» (art. 25 Carta di Nizza) passa necessariamente dal mondo digitale e dell'informazione: pur non essendoci alcun riferimento testuale all'informazione, la norma si riferisce infatti ad una serie di diritti la cui attuazione nel mondo attuale non può realizzarsi senza l'impiego delle tecnologie digitali. Un mondo nel quale le informazioni, la partecipazione sociale, lo sviluppo culturale si svolgono in larga parte nella dimensione digitale. Una persona anziana che non è in grado di avere accesso alle informazioni (digitali, soprattutto) è in realtà privata della sua capacità di partecipazione attiva ed indipendente alla vita politica, sociale, economica e culturale della collettività. Ne deriva che la stessa dignità degli anziani può essere compromessa se sono privati di fatto dell'accesso alle informazioni che il mondo digitale offre, con impatti diretti sul mantenimento di una vita culturale e sociale attiva, sulla possibilità di tutelare la propria salute fisica e mentale, sulle relazioni endofamiliari e su ogni altro aspetto.

Le concrete possibilità di accedere al mondo dell'informazione da parte della persona anziana possono tuttavia essere di fatto pregiudicate e/o diversamente compromesse da una serie di variabili: ad esempio, la diminuzione della vista, dell'udito, della mobilità, della memoria, le precarie condizioni di salute possono intervenire in misura diversa da individuo a individuo ed in momenti diversi a compromettere la relazione con il mondo esterno. Ma esistono anche altre condizioni che quasi sempre incidono sulle reali possibilità di accesso alle informazioni da parte delle persone anziane: condizioni economiche, sociali, educative, psicologiche si riflettono in misura variabile nella determinazione del

³⁹ In tal senso, anche d.lgs., 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33) al cui Capo V sono delineate le più significative misure di alfabetizzazione digitale a favore degli anziani.

rapporto anziani/libertà di informazione.

Ne deriva il dato reale che vede gli anziani ancora troppo esclusi dal mondo digitale e dell'informazione, tra le vittime più colpite dal *digital divide*, quel fenomeno sempre più diffuso di diseguaglianze nell'accesso ad internet e alle tecnologie digitali, che può comportare anche una totale esclusione delle persone anziane dalla fruizione di notizie, informazioni e servizi, compromettendo l'effettivo esercizio di una molteplicità di diritti, anche quelli umani (primo fra tutti, il diritto alla salute).

Inoltre, si assiste ad un altro importante fenomeno di sostanziale diffidenza e pregiudizio in ordine alla disponibilità e alle capacità dell'anziano ad avvicinarsi al mondo digitale: il c.d. ageismo digitale, ovvero quell'atteggiamento, prevalentemente sociale relativo ai «pregiudizi e alle discriminazioni di cui sono vittime le persone anziane in relazione all'uso e all'accesso alle tecnologie digitali» sulla base di diffusi stereotipi negativi che descrivono gli anziani come meno capaci o meno interessati alla tecnologia⁴⁰.

Il declino fisico può comportare limitazioni nella mobilità delle mani e difficoltà ad utilizzare *touchscreen* e *smartphone*; problemi alla vista e all'udito, possono compromettere o impedire l'esatta lettura di testi su schermi piccoli o la possibilità di comprendere in modo corretto messaggi vocali; il declino cognitivo dovuto a difficoltà nella memoria e nell'apprendimento possono comportare difficoltà anche insuperabili nell'apprendere e nel ricordare le informazioni indispensabili ad utilizzare le nuove tecnologie; inesperienza e poca o nessuna familiarità con i dispositivi possono creare un atteggiamento di sfiducia, timori e blocchi psicologici verso i nuovi mezzi di comunicazione; difficoltà economiche possono di fatto impedire la possibilità di sostenere i costi di acquisto e di gestione dei dispositivi. Tutte difficoltà nell'uso della tecnologia che possono impedire l'accesso all'informazione e ad una molteplicità di servizi e che riguardano l'anziano, ancorché capace ed autosufficiente. Se l'essere anziano non rappresenta una categoria omogenea, anche le esigenze non sono le medesime per tutti: le capacità cognitive, il bagaglio di esperienze personali, la formazione culturale, le esperienze professionali, la pregressa familiarità con l'uso di dispositivi tecnologici, sono tutte variabili che occorre considerare e che mutano il rapporto di ciascuno con il mondo digitale.

Se è vero che la libertà di informazione oggi si esplica soprattutto mediante l'accesso al mondo digitale, è l'accessibilità al digitale che bisogna garantire anche agli anziani. Senza concrete possibilità di accesso, i rischi sono elevati e numerosi: occorre garantire all'anziano un grado quanto più soddisfacente possibile di autonomia informativa.

Dal mancato accesso al mondo digitale può derivare un isolamento digitale pericoloso per il benessere psico-fisico della persona al pari dell'isolamento sociale, e tra l'altro di quest'ultimo può anche essere una concausa. Gli anziani che non sono nella condizione di accedere ad internet rischiano di perdere nel tempo i contatti più significativi, quelli con familiari ed amici, perdendo così via via ogni residua possibilità di socializzazione. Altro rischio, ancor più legato all'informazione piuttosto che alla comunicazione, è quello dell'emarginazione sociale: se le informazioni veicolate dal digitale non raggiungono gli

⁴⁰ C. SEVERI, *Anziani e digitale: la sfida dell'inclusione*, cit.

anziani, viene impedita loro ogni forma di partecipazione alla vita della collettività e da questa verranno sempre più collocati ai margini, proprio perché la loro assenza è destinata a diventare di fatto invisibilità.

Inoltre, il mancato accesso all'informazione può gravemente incidere sulla tutela della salute degli anziani: non ricevere le informazioni o ricevere informazioni false o errate in ambito sanitario può compromettere direttamente una corretta gestione della salute, la prevenzione e la diagnosi di malattie, nonché l'accesso alle cure e ai trattamenti.

Infine, ed in controtendenza rispetto ai rischi di demenza digitale paventati da più parti in ordine all'uso totalizzante, continuativo ed indiscriminato da parte dei nativi digitali, alcuni studi recenti⁴¹ hanno constatato che gli *over 50*, dunque i non nativi digitali, che fanno un uso frequente di dispositivi digitali mostrano con minore probabilità un declino cognitivo. In particolare, gli autori di questi studi sottolineano che i dispositivi digitali favoriscono interazioni più complesse e partecipative di quelle che possono instaurarsi con i mezzi di comunicazione tradizionali; inoltre i *device*, da un lato, si traducono in veri e propri strumenti di connessione sociale con altre persone e, dunque, con una concreta possibilità di evitare il rischio o di uscire da un isolamento già in atto. Infine l'uso del digitale contribuisce ad una età avanzata di rimanere indipendenti più a lungo.

5. Il diritto degli anziani all'informazione e le nuove tecnologie: strumenti di garanzia e di sviluppo

Da questa disamina possono trarsi alcune prime rilevanti considerazioni: l'informazione, e l'informazione digitale in particolare, è ormai divenuta essenziale anche per gli anziani e costoro costituiscono una sempre più significativa parte della collettività (l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale), dunque una collettività che ignorasse questo assunto, finirebbe per ignorare se stessa. Come da più parti indicato, se una larga parte della popolazione venisse lasciata ai margini dall'uso delle tecnologie, quindi dalla possibilità di accedere all'informazione ed alla partecipazione democratica, ne deriverebbe una grave compromissione della cittadinanza, dei diritti e, come già evidenziato, della dignità umana. E nell'era del digitale, dove i confini tra la vita online e la vita offline sono sempre più evanescenti, tale divario appare sempre più come un inaccettabile paradosso.

Sul piano sociale e normativo la questione ormai è fortemente avvertita e si moltiplicano gli sforzi per garantire agli anziani un più ampio accesso all'informazione. Tuttavia, non basta sul piano operativo fornire agli anziani un cellulare con i tasti più grandi oppure uno *smartphone* con lo schermo con una migliore visibilità, questi *device* sono certamente

⁴¹ J.F. BENGE, M. K. SCULLIN, *A meta-analysis of technology use and cognitive aging*, in *Nature Human Behaviour*, 2025.

indispensabili, ma le misure ed i provvedimenti da adottare sono certamente molto più complessi e su larga scala⁴².

Inevitabilmente il tema riguarda e coinvolge anche le sfide e le problematiche poste dall'intelligenza artificiale⁴³, in quanto l'uso di questa tecnologia sicuramente è e sarà sempre più d'ausilio alla vita delle persone anziane, senza però ignorare dubbi e rischi ad essa connessi, primo fra tutti quello relativo alla c.d. discriminazione algoritmica, di cui gli anziani rischiano verosimilmente di essere vittime⁴⁴.

In un mondo globale dove informazione e tecnologia camminano di pari passo, come già evidenziato, è perciò soprattutto all'accesso alla tecnologia che bisogna volgere lo sguardo, affinché anche il diritto all'informazione degli anziani possa trovare adeguata garanzia, oltre a tutti gli innumerevoli benefici di cui in tal modo gli anziani possono godere nei più svariati settori.

A tal fine, esistono alcuni punti chiave sui quali incidere per instaurare e/o migliorare e rafforzare il rapporto tra uso della tecnologia e persone anziane: una progettazione funzionale ed intuitiva dei dispositivi, abbattimento dei costi dei prodotti, previsioni di piani di pagamento flessibili, sovvenzioni, ecc. In proposito, molto efficacemente, si indica tra le parole chiave, per un'azione concreta, il termine *agency*, cioè la capacità e la possibilità di agire in via autonoma anche tra diverse possibili soluzioni, una sorta di diritto alla partecipazione ed in via estensiva quale «facoltà di operare in modo consapevole e di impegnarsi attivamente, in particolare nel contesto digitale»⁴⁵, creando dunque un legame inscindibile tra capacità di scelta e idonee conoscenze per poter operare la scelta più opportuna. In riferimento al tema in questione, perciò, promuovere l'*agency* significa «garantire che gli individui, in particolare gli anziani e, più in generale, le persone appartenenti a gruppi (resi dalle circostanze sociali ed economiche) vulnerabili, possano non solo accedere alle tecnologie, ma anche utilizzarle in modo efficace per migliorare la propria vita quotidiana e contribuire attivamente alla comunità».

Interventi indispensabili per garantire l'accesso all'informazione, ma anche per porre contestualmente un argine ai pericoli ai quali gli anziani sono esposti nel momento in cui diventano fruitori della tecnologia. Ad un miglioramento della qualità della vita, infatti, corrisponde inevitabilmente una maggiore esposizione ad alcuni rischi connessi all'uso della tecnologia. Basti pensare ai rischi connessi alla sicurezza e alla *privacy* delle informazioni personali, soprattutto relative alla salute, ad una possibile eccessiva dipendenza dall'uso di supporti tecnologici nelle normali attività di vita quotidiana, ma soprattutto ai

⁴² M. MICHILLI, *Anziani e tecnologia, non grandi tasti ma più competenze: le azioni urgenti da attuare*, in *Agendigitale.eu*, 2022.

⁴³ V. P. PERLINGIERI, *Note sul «potenziamento cognitivo»*, in *Tecnologie e diritto*, 2021, 1, p. 209 ss.

⁴⁴ Molto efficacemente su tali profili, S. CORSO, *Alla frontiera del diritto privato*, cit., p. 1255 s.: l'a. dopo ampia riflessione sul rapporto tra nuove tecnologie e tutela della persona anziana, conclude sottolineando «Anche il diritto delle nuove tecnologie, pubblico o privato, considera la particolarità del soggetto, anziano, fragile, vulnerabile, per garantirne tutela nelle situazioni giuridiche esistenziali. Rifuggendo da un diritto fatto di miriadi di piccole regole e confidando in un diritto saldo nei principi, il giurista guarda alle nuove tecnologie da una prospettiva assiologica. Riscopre così il valore della dignità e la superiorità del principio personalista. Non il mercato, non lo Stato, ma la persona».

⁴⁵ C. SEVERI, *Anziani e digitale: la sfida dell'inclusione*, cit.

pericoli ai quali gli anziani si trovano esposti relativamente alle truffe che navigano in rete accanto alle informazioni⁴⁶.

Ma certamente gli interventi più significativi devono essere compiuti in funzione della alfabetizzazione digitale, della formazione e della protezione degli utenti anziani e degli addetti al supporto tecnico agli anziani, in un'ottica di sviluppo volta a rispettare la dignità, le esigenze, le concrete condizioni ed i diritti delle persone anziane, nel pieno rispetto e nell'attuazione del personalismo e del solidarismo costituzionali, nella consapevolezza che l'attività informativa «è costituzionalmente garantita affinché contribuisca, al pari di qualsiasi altra attività, allo sviluppo della persona e della sua effettiva partecipazione alla vita comunitaria»⁴⁷.

⁴⁶ Per un'interessante ricognizione del rapporto tra rischi e benefici nell'ottica del pedagogismo digitale, v. G. CECCONE, *Anziani, connessi e dipendenti: i rischi del digitale nella terza età*, in *Agendadigitale.eu*, 2024.

⁴⁷ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 135.